



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 53/18/CSP

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ
TRE MEDIA S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO
IN AMBITO LOCALE “TREMEDIA-LCN 112”) PER LA VIOLAZIONE
DELL’ART. 38, COMMA 9, E DELL’ART. 37, COMMA 4, DEL DECRETO
LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005 E DELL’ART. 37, COMMA 1, DEL
DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005 IN COMBINATO
DISPOSTO CON L’ART. 3, COMMI 1 E 2, DELLA DELIBERA N. 538/01/CSP
(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. SICILIA N. 25/2017 - PROC. 6/18/VF-CRC)**

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 1 marzo 2018;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” e, in particolare, l’art. 51;

VISTO il decreto legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni in legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, ed il relativo Allegato A, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 405/17/CONS;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*”, integrato dalle modifiche apportate dalle delibere n. 250/04/CSP, n. 34/05/CSP, n. 105/05/CSP, n. 132/06/CSP, n. 162/07/CSP e n. 12/08/CSP;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai CO.RE.COM.*”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Regolamento sulle materie delegabili ai CO.RE.COM.*”;

VISTO l’Accordo quadro del 25 giugno 2003 e successive modifiche tra l’Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS, del 12 dicembre 2007, recante “*Approvazione delle linee guida relative all’attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell’emittenza radiotelevisiva locale*”;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS, del 29 luglio 2008, recante “*Approvazione accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome*”;

VISTA la legge della Regione Sicilia, n. 02 del 26 marzo 2002, recante “*Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM.)*”;

VISTA la delibera dell’Autorità n. 571/15/CONS, del 16 ottobre 2015, con la quale il Consiglio, in esito all’istruttoria sul possesso dei requisiti da parte del Comitato regionale per le comunicazioni, ha disposto il conferimento della delega di funzioni di cui all’art. 3 dell’accordo quadro 2008 al CO.RE.COM. Sicilia;

VISTA la Convenzione del 4 dicembre 2015 recante “*Delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni*”, che delega al CO.RE.COM. Sicilia l’esercizio della funzione di “*vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, inclusa la tutela del pluralismo, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale secondo le linee guida dettate dall’Autorità e la successiva verifica di conformità alla vigente disciplina in materia di diffusione radiotelevisiva, ed eventuale avvio delle conseguenti istruttorie procedurali*”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Il CO.RE.COM. Sicilia ha stipulato con il Ministero dello sviluppo economico-Direzione generale per le attività territoriali - Div. XIV Ispettorato Territoriale Sicilia, il 20 gennaio 2016 e rinnovato in data 29 novembre 2016, un accordo di collaborazione per

lo svolgimento del monitoraggio della programmazione televisiva, a livello locale, per la verifica di conformità alla normativa in vigore. A seguito dei controlli effettuati dai tecnici del Ministero sulla programmazione del servizio di media audiovisivo in ambito locale “*Tremedia-LCN 112*”, gestito dalla società Tre Media S.r.l., con sede legale in via dei Mille, Is. 101, 98123 Messina, nella settimana dal 19 al 25 giugno 2017, sono state riscontrate violazioni, descritte nella relazione trasmessa al CO.RE.COM. e acquisita al n. prot. 45296 del 5 settembre 2017, relativamente all’affollamento pubblicitario, alla trasmissione di messaggi pubblicitari privi delle dovute segnalazioni e al superamento del numero di interruzioni pubblicitarie, rispetto a quelle consentite, all’interno dei notiziari televisivi.

Il CO.RE.COM. Sicilia ha quindi accertato la sussistenza di una condotta rilevante per l’avvio di un procedimento sanzionatorio e, in data 4 ottobre 2017, ha adottato l’atto di contestazione n. Cont. 25/17, notificato in pari data, nei confronti della suddetta società Tre Media S.r.l., con sede legale in via dei Mille Is. 101, 98123 Messina, fornitore del servizio di media audiovisivo locale “*Tremedia- LCN 112*”, per:

1) il superamento dei limiti di affollamento orario, quali ad esempio:

- 19 giugno 2017, ore 6-7; 7-8; 11-12; 13-14; 14-15; 15-16; 16-17; 17-18; 18-19; 19-20; 20-21; 22-23; 23-24;
- 20 giugno 2017, ore 0-1; 6-7; 7-8; 8-9; 9-10; 10-11; 13-14; 14-15; 15-16; 17-18; 18-19; 19-20; 20-21;
- 21 giugno 2017, ore 0-1; 6-7; 7-8; 8-9; 9-10; 14-15; 19-20; 20-21; 22-23; 23-24;
- 22 giugno 2017, ore 0-1; 6-7; 7-8; 8-9; 9-10; 10-11; 12-13; 13-14; 14-15; 15-16; 17-18; 21-22; 22-23;
- 23 giugno 2017, ore 6-7; 7-8; 8-9; 9-10; 10-11; 12-13; 13-14; 14-15; 18-19; 19-20; 20-21; 22-23;
- 24 giugno 2017, ore 5-6; 6-7; 7-8; 8-9; 9-10; 10-11; 12-13; 13-14; 14-15; 15-16; 16-17; 18-19; 19-20; 22-23;
- 25 giugno 2017, ore 0-1; 6-7; 7-8; 8-9; 16-17; 18-19; 19-20; 22-23;

oltre al superamento, il 24 giugno 2017, dei limiti di affollamento giornaliero, ai sensi dell’art. 38, comma 9, del d.lgs. n. 177/05;

2) la trasmissione di comunicazioni commerciali prive della scritta identificativa *Pubblicità* nei giorni:

- 19 giugno 2017, ore 15:20:23; 19:19:25; 20:21:58; 23:20:06;
- 20 giugno 2017 ore 00:41:07;

in violazione dell’art. 37, comma 1, del d.lgs. n. 177/05 in combinato disposto con l’art. 3, commi 1 e 2, della delibera n. 538/01/CSP;

3) la trasmissione di un numero di interruzioni superiore a quelle consentite all’interno dei notiziari, trasmessi in vari orari durante la settimana sottoposta a monitoraggio, in violazione dell’art. 37, comma 4, del d.lgs. n. 177/05, quali ad esempio:

- 19 giugno 2017 edizione delle ore 13:59:30, durata lorda inferiore a 60 minuti, 2 interruzioni trasmesse;

- 20 giugno 2017 edizione delle ore 13:59:00 durata lorda inferiore a 60 minuti, 2 interruzioni effettuate;
- 21 giugno 2017 edizione delle ore 14:02:40 durata lorda inferiore a 60 minuti, 2 interruzioni effettuate;
- 22 giugno 2017 edizione delle ore 13:59:58, durata lorda inferiore a 60 minuti, 2 interruzioni effettuate;
- 23 giugno 2017 edizione delle ore 14:00:03, durata lorda inferiore a 60 minuti, 2 interruzioni effettuate;
- 24 giugno 2017 edizione delle ore 13:58:50, durata lorda inferiore a 60 minuti, 2 interruzioni effettuate;
- 25 giugno 2017 edizione delle ore 00:26:24, durata lorda inferiore a 60 minuti, 2 interruzioni effettuate;

4) il messaggio *Fincentrale, prestito su pegno*, trasmesso il:

- 19 giugno 2017, ore 9:37:56; 11:41:14; 17:55:05;
- 20 giugno 2017, ore 10:09:47; 12:12:56; 16:30:42; 18:34:01;
- 21 giugno 2017, ore 20:41:01; 22:56:56;
- 22 giugno 2017, ore 10:01:33; 12:17:28; 15:51:43;
- 23 giugno 2017, ore 10:05:58; 12:21:52; 20:49:31;
- 24 giugno 2017, ore 10:29:07; 12:45:02; 16:08:38; 18:24:32;
- 25 giugno 2017, ore 16:04:30; 18:20:24; 20:46:55; 23:02:49;

pur riportando la scritta *Messaggio promozionale*, si ritiene che non rechi alcuna volontà promozionale ed è stato quindi riclassificato quale spot e conteggiato nell'affollamento orario.

2. Deduzioni della società

La società, a seguito della ricezione della contestazione, in data 31 ottobre 2017, ha inviato memorie difensive, nelle quali ha eccepito che:

- 1) le registrazioni, che i tecnici verificatori hanno acquisito presso l'emittente, non riportano l'indicazione sovrimpressa della data e dell'ora, che sono invece presenti in quelle conservate nel database della società, e pertanto ciò potrebbe inficiare il valore probatorio degli atti del procedimento;
- 2) la società è stata acquisita nel 2008 dalla liquidazione della società *Video Eolie S.r.l.* e ha attraversato un periodo di forte crisi causata dalla precedente gestione aziendale, fronteggiata anche con licenziamenti di personale. La crisi economica, purtroppo, ancora perdura in quanto la società, oltre al passivo, ha registrato un calo dei fatturati nel corso degli scorsi anni ed è anche in attesa delle erogazioni del saldo dei contributi per il periodo 2009-2014 da parte del Ministero dello sviluppo economico. In tale situazione di crisi economica la società *Tre Media S.r.l.*, oltre alla riduzione dei costi del proprio personale, ha dovuto ridurre anche i costi per la programmazione e si è vista costretta a trasmettere, nel corso della stessa giornata, a ripetizione, blocchi di palinsesto con l'identico contenuto editoriale. Ad esempio il notiziario viene realizzato in una sola edizione giornaliera, che viene poi ritrasmessa, ciclicamente,

nel corso della giornata insieme alla pubblicità inserita al suo interno e ad esso adiacente, senza l'inserimento di ulteriori e diversi spot pubblicitari e questo avviene anche con i blocchi dei programmi che vengono replicati, nel corso della stessa giornata, insieme agli identici break ad essi adiacenti. La società, nel corso della giornata televisiva, trasmette in replica anche gli stessi identici messaggi pubblicitari, non ricavandone alcun vantaggio economico se non quello di gestire il proprio palinsesto;

- 3) l'assenza della scritta *Pubblicità* nei *break* pubblicitari trasmessi il giorno 19 e 20 giugno 2017 si riferisce a quelli trasmessi durante il notiziario; poiché il notiziario è stato ritrasmesso in replica, sono stati replicati anche gli stessi *break* pubblicitari. In ogni caso, è però presente la scritta "*Redazionale*" che li rende riconoscibili rispetto al notiziario in cui sono inseriti;
- 4) la telepromozione *Fincentrale, prestito su pegno*, è stata considerata e riclassificata quale spot e conteggiata nell'affollamento dal CO.RE.COM., perché, da una propria valutazione, ha ritenuto che non ne presenti le caratteristiche distintive, mentre, al contrario, la società dichiara che tale filmato, inserito all'interno del programma *Messina può rinascere*, promuove il servizio di finanziamento offerto dalla società *Fincentrale S.p.A. < senza rate mensili, dando in garanzia i vostri gioielli... >* ed è privo di effetti negoziali in diretta televisiva. Poiché tale messaggio integra la fattispecie della telepromozione, è da scorporare dal conteggio degli affollamenti orari;
- 5) la società ha inoltre dichiarato che, dopo il ricevimento della contestazione, per evitare di incorrere nelle medesime violazioni, ha dato incarico alla società *Easyavvisi.it* di Messina, di modificare il *software* per la trasmissione del palinsesto televisivo e, a riprova di ciò, ha allegato copia della fattura della società, emessa il 30 ottobre 2017, dalla quale risulta la *<realizzazione di un programma messa in onda pubblicità con n°2 blocchi da 7 minuti per ora>*.

3. Valutazioni dell'Autorità

Il CO.RE.COM. ha inoltrato la memoria difensiva prodotta dalla società, in data 23 novembre 2017, agli uffici del Ministero dello sviluppo economico-Direzione generale per le attività territoriali, chiedendo di verificare quanto dichiarato dalla stessa.

Con nota del 29 novembre 2017, in risposta a quanto richiesto, la Direzione generale per le attività territoriali ha precisato che:

- le registrazioni della programmazione sono state analizzate con apposita strumentazione ed è stato possibile stabilire data ed ora di messa in onda dei programmi;
- si confermano tutte le violazioni oggetto della contestazione;
- in merito al messaggio pubblicitario *Fincentrale, prestito su pegno*, definito quale *telepromozione* dal servizio di media audiovisivo, ma riqualificata come *spot* dal CO.RE.COM., di durata pari a 1 minuto e 23 secondi, e quindi non significativa, applicando lo scomputo dalla precedente percentuale di affollamento, si otterranno sempre valori superiori al limite previsto.

Il CO.RE.COM. non ha ritenuto di accogliere le giustificazioni della società e, con nota prot. n. 4106 del 19 gennaio 2018, ha inoltrato la documentazione istruttoria all'Autorità, proponendo l'applicazione della sanzione per la violazione dell'art. 38, comma 9, e dell'art. 37, comma 4, del d.lgs. n. 177/05 e dell'art. 37, comma 1, del d.lgs. n. 177/05 in combinato disposto con l'art. 3, commi 1 e 2, della delibera n. 538/01/CSP.

Dall'esame della documentazione istruttoria pervenuta, si accoglie quanto proposto dal CO.RE.COM. Sicilia.

Si ritiene, infatti, che non possano trovare accoglimento le giustificazioni fornite dalla società in quanto:

- le registrazioni analizzate, nonostante la scarsa qualità, riportano in sovrimpressione ora e data di trasmissione;
- in merito alla lamentata crisi economica in cui versa la società, si ritiene che ciò non possa costituire causa esimente al rispetto delle regole cui i servizi di media audiovisivi devono conformarsi;
- si riscontrano gli affollamenti, l'assenza della scritta identificativa durante la trasmissione di alcune comunicazioni commerciali e l'interruzione dei notiziari in numero superiore al consentito rispetto alla durata, come descritto nella contestazione.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, si confermano le violazioni dell'art. 38, comma 9, e dell'art. 37, comma 4, del d.lgs. n. 177/05 e dell'art. 37, comma 1, del d.lgs. n. 177/05 in combinato disposto con l'art. 3, commi 1 e 2, della delibera n. 538/01/CSP;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi dell'art. 51, commi 2, *lett. a*), e 5, del d.lgs. n. 177/2005;

RITENUTO di dover determinare la sanzione, per la singola violazione contestata, nella misura corrispondente al doppio del minimo edittale pari ad euro 2.066,00 (duemilasessantasei/00), al netto di ogni altro onere accessorio e che, in tale commisurazione, rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dal servizio di media audiovisivo sopra menzionato, non conforme alle vigenti disposizioni di affollamento pubblicitario, segnalazione della pubblicità e interruzione di notiziari con trasmissione di pubblicità, deve ritenersi di media entità in considerazione del numero di episodi nel corso della giornata e all'intera settimana sottoposta a controlli.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

Il fornitore del servizio di media non ha fornito elementi comprovanti di aver messo in atto comportamenti per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione.

C. Personalità dell'agente

Il fornitore del servizio di media audiovisivo locale, in quanto titolare di autorizzazione, deve essere dotato di modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire violazioni della normativa vigente.

D. Condizioni economiche dell'agente

In considerazione della situazione economica della società che presenta per l'anno 2016 un conto economico in positivo, (fonte: Infocamere), si ritiene congruo determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura sopra prevista;

RITENUTO quindi, per le ragioni sopra precisate, di dover determinare la sanzione pecuniaria per i fatti contestati nella misura di euro 14.462,00 (quattordicimilaquattrocentosessantadue/00), somma corrispondente al doppio del minimo edittale della sanzione, moltiplicato per le sette giornate di programmazione, secondo il principio del cumulo materiale della sanzione;

CONSIDERATO, infatti, che la programmazione dei contenuti trasmessi nelle sette giornate sottoposte a monitoraggio (dal 19 al 25 giugno 2017) risulta diversificata e, dunque, certamente integrativa di distinte violazioni, si ritiene di applicare il criterio del cumulo materiale che, rispondendo alla logica penalistica *tot crimina tot poenae*, si sostanzia, appunto, nell'applicazione di tante sanzioni quanti sono gli illeciti accertati;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ORDINA

alla società Tre Media S.r.l., cod. fisc. 02862340839, con sede legale in via dei Mille Is. 101, Messina, autorizzata alla fornitura del servizio di media audiovisivo in ambito locale "Telemedia-LCN 112", di pagare la sanzione amministrativa di euro 14.462,00 (quattordicimilaquattrocentosessantadue/00), al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 38, comma 9, e art. 37, comma 4, del d.lgs. n. 177/05 e all'art. 37, comma 1, del d.lgs. n. 177/05 in combinato disposto con l'art. 3, commi 1 e 2, della delibera n. 538/01/CSP, nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 del d.lgs. n. 177/2005;

INGIUNGE

alla citata società di versare, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81, la somma di euro 14.462,00 (quattordicimilaquattrocentoquarantadue/00) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi della disposizione di cui all'art. 38, comma 9, e all'art. 37, comma 4, del d.lgs. n. 177/05 e all'art.37, comma 1, del d.lgs. n. 177/05 in

combinato disposto con l'art. 3, commi 1 e 2 della delibera n. 538/01/CSP, con delibera n. 53/18/CSP” ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento “*Delibera n. 53/18/CSP*”.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 1 marzo 2018

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi